

Vaccinazioni e rifiuti sanitari

Le responsabilità delle Asl

La normativa vigente e la giurisprudenza della Cassazione stabiliscono che lo smaltimento dei rifiuti prodotti durante le campagne vaccinali aziendali spetta alle aziende sanitarie e non al medico di famiglia

Avv. **Simona Pelliccia** - Foro di Santa Maria Capua Vetere (CE)

Le campagne antinfluenzali e la crescente integrazione della Medicina generale nell'organizzazione territoriale del Ssn portano all'attenzione un tema spesso controverso: chi deve smaltire i rifiuti sanitari prodotti negli studi dei Mmg durante le vaccinazioni aziendali?

La risposta arriva dalla normativa ambientale e sanitaria e da una lunga serie di pronunce della Cassazione: *"La responsabilità è delle Asl, non del singolo medico"*.

Cosa dice la legge. Ai sensi del D.Lgs. 152/2006, è compito delle Asl provvedere allo smaltimento dei rifiuti sanitari derivanti dalle campagne vaccinali antinfluenzali organizzate dalle stesse aziende, quando i vaccini sono di proprietà dell'ente e la somministrazione è delegata ai Mmg tramite accordi collettivi.

- La responsabilità della corretta gestione spetta al direttore amministrativo e al direttore generale, come sancito dalla Cassazione penale (Sezione III) nelle sentenze n. 26481/2007, n. 22755/2010, n. 38792/2018 e n. 5073/2022.
- Gli accordi con i Mmg, pur remunerando la prestazione vaccinale in studi qualificati come *presidi pubblici aziendali del Ssr*, **non delegano ai medici lo smaltimento dei rifiuti aziendali**, attività

che un ente pubblico può affidare soltanto tramite appalto e ad imprese autorizzate (Cass. Pen., Sez. III, n. 15941/2020).

Ambulatori decentrati L'art. 4 del Dpr 254/2003 stabilisce che: - i rifiuti prodotti negli ambulatori decentrati si considerano generati presso la struttura sanitaria di riferimento; - l'attività svolta dal personale sanitario fuori sede è considerata come svolta nella struttura stessa.

La norma è coerente con l'art. 266, comma 4, del D.Lgs. 152/2006. Lo stesso Dpr 254/2003 (art. 15) prevede che i rifiuti speciali prodotti fuori dalle strutture, ma analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, vadano gestiti come rifiuti sanitari pericolosi.

Una disomogeneità applicativa. Il D.Lgs. 152/2006 affida alle Regioni l'attuazione delle norme sui rifiuti. - Il Piemonte, con Dgr 31-2795/2001, ha già previsto la gestione diretta da parte delle aziende sanitarie dei rifiuti prodotti dagli studi dei Mmg integrati nell'organizzazione aziendale. - Molte altre Regioni non hanno adottato misure analoghe, generando incertezza.

Così, mentre le aziende sanitarie smaltiscono senza problemi i rifiuti dei medici di continuità assistenziale, non sempre avviene lo stesso per i Mmg a ciclo di scelta, pur

operando con lo stesso Acn 2024 e negli stessi presidi del Ssn (Cass. Pen., Sez. III, n. 38702/2018).

Il ruolo dei Mmg nell'organizzazione aziendale. I Mmg operano con incarico parasubordinato e sono soggetti a: - direttive aziendali (es. campagne vaccinali); - potere disciplinare; - responsabilità civile a carico dell'azienda (legge 24/2017, Corte Cost. 157/2019).

La circolare Ronchi (1999) distingue tra: - **ambulatorio medico** come struttura aziendale → obblighi sui rifiuti; - **studio medico** come attività intellettuale → non produttivo di rifiuti sanitari.

La nota del Ministero dell'Ambiente (prot. 7707/2013) ribadisce che, quando presenti, i rifiuti sanitari devono essere gestiti separatamente dagli altri rifiuti.

Serve una disciplina uniforme. Con la piena integrazione della Medicina generale nell'organizzazione territoriale del Ssn (Dm 77/2022, Acn 2024), è necessaria una regolamentazione omogenea nazionale sulla gestione dei rifiuti prodotti negli studi dei Mmg.

Responsabilità penale delle Asl. In caso di omesso smaltimento dei rifiuti sanitari aziendali, la responsabilità penale ricade sulla dirigenza dell'Asl, considerata "produttore" dei rifiuti (Cass., Sez. Pen. III, n. 26481/2007).